



23698 2011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

Responsabilità
per custodia

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO FINOCCHIARO

- Presidente -

R.G.N. 2311/2010

Dott. MAURIZIO MASSERA

- Consigliere -

Cron. 23698

Dott. ANTONIO SEGRETO

- Consigliere -

Rep.

Dott. ROBERTA VIVALDI

- Consigliere -

Ud. 06/10/2011

Dott. RAFFAELLA LANZILLO

- Rel. Consigliere -

CC

C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2311-2010 proposto da:

C [] SAS DI C [] M [] & C. []

già Soc. F.lli C [] di C [] M. e M. Snc in

persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO

16, presso lo studio dell'avv. FRANCO GARCEA,

rappresentata e difesa dall'avvocato LIPPARINI MASSIMO,

giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2011

4347

contro

B [] C [] [], elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONVISIO 3, presso lo studio

dell'avv. ALESSANDRO CAPOGRASSI, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

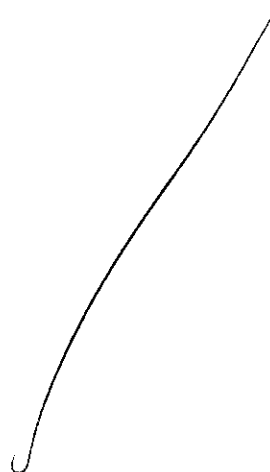
- ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 107/2009 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA del 5.2.09, depositata il 04/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l'Avvocato Gori Stefano (per delega avv. Alessandro Capograssi) che si riporta agli scritti e chiede l'inamissibilità del 1° e del 2° motivo di ricorso ed insiste per l'accoglimento del controricorso e del ricorso incidentale.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE che si riporta alla relazione scritta.



O R D I N A N Z A

La Corte,

premesso in fatto:

Il 20 luglio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art.

380bis cod. proc. civ.:

"1.- Con sentenza n. 107/2009, depositata il 4 marzo 2009, la Corte di appello di Perugia - in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Terni - ha condannato la s.a.s. C, di M C & C., che gestiva una stazione di servizio IP, a pagare a C B la somma di € 20.000,00 oltre rivalutazione monetaria, in risarcimento dei danni subiti dalla stessa a causa del furto della sua autovettura Mercedes Benz, mentre si trovava presso la stazione di servizio per il lavaggio.

La sentenza, premesso che è incerto se il furto sia avvenuto dopo il lavaggio mentre l'auto era parcheggiata sul piazzale, in attesa che la proprietaria venisse a ritirarla (secondo l'originaria versione della convenuta), oppure durante le operazioni di asciugatura, allorché un estraneo si era inserito all'improvviso nell'automobile e l'aveva avviata, forzando ogni tentativo del personale di bloccarlo (secondo altra e successiva versione dei fatti), ha ravvisato la negligenza del personale nel fatto di avere lasciato le chiavi di avviamento dell'automobile inserite



nel cruscotto, senza che ciò fosse richiesto dalle esigenze del lavoro da eseguire.

La C propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l'intimata con controricorso, proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale.

2.- Con il primo motivo la ricorrente principale assume che la Corte di appello ha erroneamente fondato il giudizio sulla responsabilità per custodia di cui all'art. 1780 cod. civ., norma che sarebbe applicabile solo ai contratti di deposito e assimilati, ove la custodia costituisce oggetto della prestazione principale, e non nei casi in cui la custodia costituisca obbligazione accessoria ad altra prestazione, nei quali il criterio di imputazione della responsabilità dovrebbe essere quello di cui all'art. 1176 cod. civ., cioè la violazione dei principi dell'ordinaria diligenza.

2.1.- Il motivo è inammissibile perché sia le argomentazioni difensive, sia il quesito formulato ai sensi dell'art. 366bis cod. proc. civ., non sono congruenti con le ragioni della decisione e non valgono - per la loro genericità ed astrattezza - a giustificare l'annullamento della sentenza impugnata.

La Corte di appello ha emesso la condanna non per avere ritenuto applicabile l'art. 1780 anziché l'art. 1176 cod. civ., ma perché ha ritenuto che in ogni caso la ricorrente sia da ritenere responsabile per negligenza, per avere lasciato le chiavi inserite nel cruscotto, lasciando così aperta la vettura, sì che chiunque



vi si potesse introdurre, mettendola in moto, com'è in effetti avvenuto.

Né la ricorrente spiega nell'illustrazione del motivo - men che mai sintetizza nel quesito - per quali ragioni l'applicazione dell'una anziché dell'altra norma avrebbe in concreto consentito di assolverla da responsabilità.

3.- Il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta ancora violazione dell'art. 1780 cod. civ. e vizi di motivazione, è inammissibile ai sensi dell'art. 366bis cod. proc. civ., per l'inidoneità del quesito di diritto, che risulta generico e astratto, in quanto non menziona la fattispecie oggetto di esame e demanda alla Corte di cassazione non la soluzione di un problema giuridico o l'accertamento dei vizi della motivazione, bensì una valutazione di merito, inammissibile in sede di legittimità: cioè se l'evento occorso *"tenuto conto della scaltrezza e della violenza usata dall'ignoto ladro non rientri nell'alveo del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del preposto per essersi il fatto verificato per fatto a lui non imputabile"* (cfr., sulle modalità di formulazione dei quesiti, Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. III, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535, fra le tante).

4.- L'unico motivo del ricorso incidentale, con cui la B lamenta che la Corte di appello abbia omissso di attribuirle gli interessi legali sulla somma liquidata in risarcimento, è fondato e va accolto.

In tema di risarcimento del danno la domanda di corresponsione degli interessi legali, in aggiunta alla rivalutazione monetaria, è da ritenere compresa nella domanda di risarcimento integrale del danno, anche a prescindere da specifica domanda (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. 3, 28 aprile 2010 n. 10193).

4.- Propongo che si proceda in Camera di consiglio, previa riunione dei due ricorsi, al rigetto del ricorso principale ed all'accoglimento del ricorso incidentale".

- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

- La s.a.s. [C] ha depositato memoria.

Ritenuto in diritto.

1.- Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

Nel merito condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria della ricorrente non valgono a disattendere.

La Corte di appello ha affermato che il ricorrente ha tenuto un comportamento negligente, in quanto ha lasciato le chiavi inserite nel cruscotto dell'autovettura e l'automobile aperta e accessibile da chiunque: argomentazione che è di per sé sufficiente a giustificare la decisione e che è fra l'altro conforme alla giurisprudenza di questa Corte relativa a casi analoghi (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 10 dicembre 1996 n. 10986).

La questione teorica prospettata dal ricorrente, circa l'inapplicabilità dell'art. 1780 cod. civ. è ultronea ed

irrilevante, in quanto non consentirebbe, di per sé sola, di giustificare l'annullamento della sentenza impugnata.

Quanto all'asserito, omesso esame della questione relativa alla sussistenza del caso fortuito, idoneo ad escludere il nesso causale, nel momento in cui la Corte di appello ha motivato il suo giudizio di negligenza a carico della ricorrente ha implicitamente ma inequivocabilmente escluso la configurabilità del fortuito; sicché le censure di omessa pronuncia sul punto risultano manifestamente infondate.

E' appena il caso di ricordare, infine, che le valutazioni relative alla sussistenza della colpa o del caso fortuito attengono al merito della vertenza ed in quanto tali non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità se non sotto il profilo dei vizi di motivazione: vizi che nella specie non sono stati né dedotti né dimostrati.

Anche ^{il}quesito formulato sul punto demanda alla Corte di cassazione non l'affermazione di un principio di diritto, ma l'accertamento di un fatto (*".....se, date le condizioni oggettive in cui si è verificato il furto,....l'evento non rientri nell'alveo del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità"*).

Il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.

In accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata, limitatamente alla parte in cui ha omesso di attribuire alla danneggiata gli interessi legali sulla somma liquidata in risarcimento dei danni, con rinvio della causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, affinché



decida la controversia uniformandosi al principio di diritto di cui al punto 4 della relazione (parte in corsivo), accertando altresì da qual data gli interessi debbano farsi decorrere.

Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

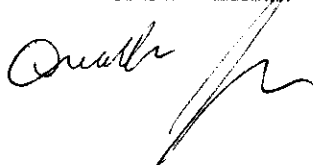
La Corte di cassazione riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale.

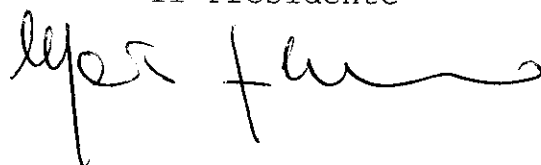
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile il 6 ottobre 2011.

Il Funzionario Giudiziario
Onelia LATROFA



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 11 NOV. 2011



Il Funzionario Giudiziario

